



## FLC CGIL di Bergamo

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO  
Tel. 0353594140 – Sms 3351852813  
bergamo.flcgil.it - flcbergamo@cgil.lombardia.it

Bergamo, 13/03/2024

Al Dirigente Scolastico

E p.c. al DSGA

Degli istituti scolastici Statali della provincia di Bergamo

### Oggetto: chiarimenti per permessi per motivi personali

Cara/o Dirigente Scolastico,

in questi giorni ci stanno arrivando tante segnalazioni sui permessi per motivi personali e mi permetto di declinare, di seguito, alcune specifiche e recenti aggiornamenti:

- Con la sottoscrizione definitiva del CCNL istruzione e ricerca 2019/21, il 18 gennaio 2024 si amplia, anche ai precari, la possibilità di avere la retribuzione intera per i tre giorni di permesso per motivi personali. Infatti, l'art 35, nella parte in cui affronta l'argomento, recita: "Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari)."
- Tenuto conto che in alcune riunioni di ambito, sono emerse posizioni diverse e autonome su interpretazioni in merito a fruibilità e retribuzione dei permessi per motivi personali per i precari, preciso che:
  - o I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ai lavoratori della scuola assunti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono riconosciuti per intero a far data dalla vigenza del nuovo CCNL, ovvero dal 19 gennaio 2024.
  - o Recentemente anche dall'Aran rispondendo ai quesiti ricevuti dalle scuole, si chiarisce che - ai sensi dell'art. 35 comma 12 del CCNL del 18 gennaio 2024 - tale diritto si fonda su un nuovo istituto contrattuale, diverso da quello preesistente che prevedeva la fruizione non retribuita dei giorni di permesso per motivi personali, e pertanto a partire dal 19 gennaio il personale interessato può fruire interamente dei tre giorni di permesso retribuito senza alcun riproporzionamento (in rapporto ai restanti mesi dell'anno scolastico) e senza alcuna riduzione (in considerazione dei giorni non retribuiti, previsti nel precedente CCNL, eventualmente già fruiti).
- Nulla, invece è cambiato in merito alla motivazione espressa nella richiesta. Sempre l'art 35 comma 12 riporta: "...documentati anche mediante autocertificazione." E pertanto si fa

riferimento agli orientamenti applicativi dell'aran([https://www.aranagenzia.it/attachments/article/7987/SCUOLA%20-%20Raccolta%20sistematica%20orientamenti%20Permessi%20Dicembre%202016\\_r1.pdf](https://www.aranagenzia.it/attachments/article/7987/SCUOLA%20-%20Raccolta%20sistematica%20orientamenti%20Permessi%20Dicembre%202016_r1.pdf)

,e <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/istruzione-e-ricerca/7732-istruzione-e-ricerca-permessi/12124-cir33.html> )che riportano che “ *il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. La disposizione contrattuale stabilisce altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato. In ogni caso i motivi adottati dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.”*

- In merito al punto precedente ricordo che non è consentito chiedere documentazione o certificazioni della presenza o meno, di alcuni luoghi o uffici esplicitati nella motivazione della richiesta del permesso per motivi personali. Esempio: ufficio X per disbrigo pratiche, o appuntamento all'Ufficio Y.
- Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all'autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
- Ultimo punto che esplicito, in quanto ci stanno arrivando diverse segnalazioni. Ricordo che tra i motivi personali vi può rientrare anche la partecipazione a concorsi ed esami. È vero che l'art 35 comma 14 prevede 8 giorni di permesso non retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami ma nulla toglie che rientra anche nei permessi per motivi personali. Pertanto invito i Dirigenti Scolastici ad agevolare il personale a tempo determinato, che si sta accingendo a partecipare ai concorsi della stessa amministrazione, a prendere permessi personali retribuiti per non appesantire ulteriormente la “precarietà” anche economica dei supplenti, anche nel rispetto dello stesso CCNL.

Ringrazio per la lettura, che vuole essere un vademecum su questioni che ci segnalano per evitando interventi incresciosi e a volte sgradevoli da parte nostra.

Inoltre preciso che questa comunicazione è rivolta a tutti i DS e DSGA della provincia di Bergamo in maniera non discriminatoria e/o accusatoria nei confronti di qualcuno in particolare

Fabio Cubito 

Segretario Generale FLC CGIL Bergamo